

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE IN FAVORE DEGLI ISCRITTI SI.NA.FI. – C.G.S. (Sindacato Nazionale Finanziari – Cum Grano Salis) TOSCANA

Da valersi a ogni effetto di legge tra:

L'Avv. Luca Bufalini del foro di Arezzo, Cod. Fisc. BFLLCU76S19A390P - Partita I.V.A. 01872070519, via Paolo Uccello, n. 6 - **Arezzo**, email: avvlucabufalini@gmail.com - PEC: lucabufalini@puntopec.it tel. 0575-295519 cell. 335-7728018 d'ora innanzi denominato "Studio Legale"- Area di competenza: Toscana

E

Il SI.NA.FI. – C.G.S. (Sindacato Nazionale Finanziari – Cum Grano Salis) - Segreteria Regionale Toscana - con sede legale in San Giuliano Terme (PI), via Guglielmo Ciardi, n. 18 - C.F. 93100950505, Tel. 3280153190, mail segreteria.toscana@sinafi.org, PEC segreteria.toscana@pec.sinafi.org, nella persona del legale rappresentante, Dott. Francesco Fabbri, d'ora innanzi denominato per brevità "Si.Na.Fi. Toscana"

PREMESSO CHE

- a) L'Avv. Luca Bufalini ed i Colleghi da esso indicati (d'ora innanzi denominato "Studio Legale"), competenti per le singole materie ed eventualmente per territorio (ove il procedimento fosse fuori Foro);
- b) il Si.Na.Fi. Toscana ritiene opportuno assicurare ai suoi associati una serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti e interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- c) il Si.Na.Fi. Toscana si è mostrato interessato ai servizi prestati dal sopra indicato Studio Legale;
- d) lo Studio Legale ha dato la disponibilità a praticare agli associati le condizioni di favore offerte e ad operare nella seguente regione: **Toscana**.

TANTO PREMESSO

Il Sindacato e lo Studio Legale

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art. 2 Lo Studio Legale si impegna a offrire l'assistenza e la consulenza legale a tutti gli associati del Si.Na.Fi. Toscana alle seguenti condizioni:

- la prima consultazione, svolta oralmente e senza redazione di pareri scritti, è a titolo gratuito;
- qualora, dopo le consultazioni, fosse necessario compiere attività di assistenza stragiudiziale, l'associato corrisponderà allo Studio Legale il rimborso delle spese, competenze e onorari, questi ultimi calcolati secondo la tariffa professionale (Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e s.m.i.) e applicazione dei valori minimi della pertinente e vigente Tabella, con possibilità di pagamenti rateali;
- qualora, dopo le consultazioni e/o la fase stragiudiziale sia unitamente convenuto tra lo "Studio legale" e l'iscritto di compiere attività giudiziaria, il predetto corrisponderà allo "Studio Legale" il rimborso delle spese, competenze e onorari, questi ultimi calcolati secondo la tariffa

professionale (Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e s.m.i.) e applicazione dei valori minimi della pertinente e vigente Tabella, con possibilità di pagamenti rateali.

In ogni caso di esito favorevole del giudizio, le spese legali che dovessero essere liquidate in favore del cliente saranno di competenza dello "Studio Legale" e non saranno dovute le competenze dall'iscritto, salvo pagamento di quanto previsto dalla convenzione nel caso di mancato recupero del credito nei confronti della controparte ovvero in caso di compensazione delle spese di giudizio, o in caso di raggiungimento di un accordo transattivo in fase stragiudiziale.

Sono fatti salvi diversi accordi tra l'associato e lo Studio Legale che prevedano percentuali di sconto più elevate rispetto a quelle praticate in base alla presente convenzione, anche sulla base dell'attività effettivamente svolta.

L'assistenza sarà fornita:

- a. tramite incontro/colloquio c/o sede Studio legale;
- b. per esigenze specifiche presso altro luogo, previo espresso accordo con il legale;
- c. a mezzo contatti telefonici/mail;
- d. a mezzo di video/collegamenti.

In caso di positivo esito della controversia, anche in base al valore ed il pregio della questione, la quale dovesse comportare un beneficio economico di particolare rilevanza, sarà devoluto al legale, dal cliente, un contributo in aumento alla tariffa minima (tale aumento sarà ricompreso in una percentuale tra il 10% ed il 20% della tabella professionale).

In ogni caso sono escluse dal presente accordo gli importi dovuti a titolo di tasse, le imposte dovute per la registrazione dei provvedimenti giudiziari, per le trascrizioni di domande giudiziali/provvedimenti definitivi, per l'iscrizione di garanzie reali, per l'annotamento di atti.

Sono, altresì, esclusi gli importi dovuti dal cliente per prestazioni di consulenza esterna di tecnici/professionisti competenti nel settore oggetto di controversia (a mero titolo di esempio: medici, contabili, ingegneri, periti, ecc.). Tali spese saranno adempiute direttamente dal cliente a seguito di richiesta dei rispettivi beneficiari.

Il cliente si impegna, altresì, ai sensi del D.L. 132-2014 (decreto giustizia) e s.m.i., a corrispondere allo Studio legale, all'atto del conferimento del mandato per la trattazione del relativo contenzioso, l'importo denominato "Contributo unificato" necessario per coprire le spese di giustizia in favore degli organismi giudiziari che è obbligo versare prima dell'inizio di un procedimento giudiziario, nelle casse dello stato, oltre quanto dovuto per i diritti forfettari di iscrizione a ruolo e spese per richieste copie e/o notificazioni che verranno, comunque specificati in fattura. In generale, dunque, il cliente si impegna a corrispondere allo Studio Legale ogni spesa "viva" che sia necessaria per espletare l'incarico.

In ipotesi di "ricorsi collettivi" lo studio Legale provvederà a concordare con l'Organizzazione Sindacale apposite tariffe calmierate.

Art. 3 Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano a dare ampia diffusione tra gli iscritti alla stessa inserendola sui rispettivi siti internet anche attraverso link di

reindirizzamento, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti. Si precisa che tale forma divulgativa gestita dal Si.Na.Fi non costituisce "pubblicità legale". Il Si.Na.Fi. Toscana ha altresì facoltà di informare i propri associati individualmente, con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.

Art. 4 Il Si.Na.Fi. Toscana rimarrà, in ogni caso, estraneo a ogni rapporto (anche di tipo economico) intrapreso volontariamente tra lo Studio Legale e i singoli associati interessati ad avvalersi e profittare della presente convenzione, rispetto ai quali sarà qualificabile come soggetto terzo.

Art. 5 La presente convenzione non prevede clausole di esclusiva e di irrevocabilità.

Art. 6 La presente convenzione avrà durata di un anno, decorrente dalla data della sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente tra le parti. Ove le parti desiderassero apportare modifiche alle condizioni pattuite nella convenzione scaduta, dovranno procedere alla stipula di una nuova convenzione.

Art. 7 Ferma restando la scadenza naturale, le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento. Il recesso, tuttavia, dovrà essere manifestato in forma scritta - a mezzo raccomandata A.R. o PEC - da inviarsi all'altra parte almeno trenta giorni prima della data indicata dal recedente.

Art. 8 Le parti si obbligano a conformare le attività conseguenti, attuative e/o connesse alla stipula della presente convenzione alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e ss.mm., Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.).

Art. 9 Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo, dovranno essere apportate dalle parti soltanto in forma scritta, previa acquisizione del mutuo consenso, ad eccezione delle richiamate "TABELLE PARAMETRI FORENSI" (ex D.M. 55/2014 e s.m.i.) - facenti parte integrante della presente convenzione - i cui adeguamenti sono automatici.

Art.10 Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Arezzo.

Il presente atto, composto di n. 3 (tre) pagine, viene redatto in duplice copia, ognuna delle quali rimane a ciascuna parte.

Arezzo, 17 settembre 2024

LE PARTI:



Per il Si.Na.Fi. Toscana - Dott. Francesco Fabbri



Per lo Studio Legale – Avv. Luca Bufalini

